



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE

Presidente Roberto FICO

CAPO GABINETTO

Francesco COMPARONE

ASSESSORE

Presidente Roberto FICO, Vicepresidente Mario CASILLO

DIRETTORE GENERALE/

DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Giuseppe CARANNANTE

DIRIGENTE SETTORE

Maria Sofia DI GRADO

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
23	25/03/2026	211	03	00

Oggetto:

Limitazioni alla circolazione stradale anno 2026 - Isola di Procida

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 33 della Legge n. 177 del 25 novembre 2024, all'art. 8 (Circolazione nelle piccole isole), comma 1, prevede che *“Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell' isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.”*;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a. con delibera di Giunta n. 19 del 23 gennaio 2026 il Comune di Procida ha approvato la proposta avente ad oggetto il divieto di afflusso e di circolazione, nell'isola di Procida, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune isolano;
- b. con nota prot. n. 199209 del 5 marzo 2026 la Direzione Generale Mobilità ha trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli la proposta di provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui al punto che precede, al fine di acquisire il “sentito” previsto dal citato art. 8 del D.lgs. n. 285/1992;
- c. con nota prot. n. 121403 del 23 marzo 2026 la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, acquisito il parere positivo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha riscontrato positivamente la richiesta;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento recante limitazioni alla circolazione stradale nell'isola di Procida per l'anno 2026

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Mobilità e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

Art. 1 (Divieti)

Dal 30 marzo al 15 ottobre 2026 sono vietati sia l'afflusso che la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2 (Deroghe)

1. Nel periodo di cui all'articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- a. veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- b. autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;
- c. veicoli utilizzati per attività istituzionali del Comune di Procida, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quali Regione, Città Metropolitana di Napoli, Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, della ASL.

- d. veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al sabato con operazioni di imbarco e sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 14;
 - e. veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì, con operazioni di imbarco e sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 14.
2. Previo ottenimento di apposita autorizzazione in deroga, a seguito di richiesta avanzata con almeno 48 ore di anticipo, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida e che dovrà essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno, nel periodo di cui all'articolo 1 possono essere derogati dal divieto, da parte dell'Amministrazione comunale, i seguenti veicoli:
- a. veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei "figli di Procida" ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitano di assistenza. A tali veicoli è consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovrà rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno nel luogo indicato in richiesta;
 - b. veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida;
 - c. veicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico;
 - d. autoveicoli e motoveicoli che devono raggiungere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;
3. Previo ottenimento di apposita autorizzazione in deroga e relativo abbonamento, a seguito di richiesta avanzata con almeno 48 ore di anticipo, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida e che dovrà essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno, nel periodo di cui all'articolo 1, possono essere derogati dal divieto da parte dell'Amministrazione comunale i seguenti veicoli:
- a. autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e affittuari per l'intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
 - b. veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, previa verifica congruità da parte della Prefettura di Napoli e/o dal Comune di Procida;
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di Procida, con propri atti, di disporre ulteriori limitazioni relative alla circolazione totale o parziale dei veicoli all'interno del territorio comunale.

Art. 3 (Autorizzazioni)

1. Al Comune di Procida è affidato l'incarico di disporre specifica modulistica anche telematica e renderla disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nonché di provvedere all'esame ed al rilascio delle autorizzazioni quando congrue ed opportune.
2. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4 (Sanzioni)

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 (pagamento entro 5 gg € 301) come previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia.

Art. 5 (Vigilanza)

Il Comune di Procida è incaricato della esecuzione e della sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e la notifica al Comune di Procida ed alla Prefettura di Napoli.

Roberto FICO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa